

# Codice civile svizzero (Atti pubblici)

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

### I

**Il titolo finale del Codice civile<sup>2</sup> è modificato come segue:**

#### Art. 55

D. Celebrazione  
degli atti  
pubblici  
I. Definizione

La celebrazione di un atto pubblico consiste nella registrazione, da parte di un pubblico ufficiale competente per luogo e per materia, di dichiarazioni costitutive di un negozio giuridico o di una procedura oppure di fatti giuridicamente rilevanti in un documento indipendente, nella forma e secondo la procedura prescritte a tal fine.

#### Art. 55a

II. Norme dei  
Cantoni

I Cantoni possono stabilire per il loro territorio le norme relative alla celebrazione degli atti pubblici.

#### Art. 55b

III. Requisiti  
minimi  
1. Formazione  
dei pubblici  
ufficiali rogatori

I Cantoni provvedono affinché i pubblici ufficiali rogatori dispongano di una formazione sufficiente.

#### Art. 55c

2. Atti pubblici  
in lingua  
straniera

I Cantoni emanano le norme relative alla celebrazione degli atti pubblici in lingua straniera.

#### Art. 55d

3. Obbligo di  
celebrare l'atto  
pubblico

<sup>1</sup> Il pubblico ufficiale rogatore celebra ogni atto pubblico di cui è incaricato.

<sup>2</sup> Può rifiutare di celebrare un atto pubblico per gravi motivi.

RS .....

1 FF ...

2 RS 210

---

4. Informazioni giuridiche	<p><i>Art. 55e</i></p> <p>Il pubblico ufficiale rogatore informa le parti all'atto su forma, contenuto ed effetti giuridici dell'atto.</p>
5. Imparzialità	<p><i>Art. 55f</i></p> <p><sup>1</sup> Il pubblico ufficiale rogatore salvaguarda gli interessi delle parti coinvolte in modo imparziale.</p> <p><sup>2</sup> È tenuto ad astenersi nelle pratiche che lo concernono o che concernono persone a lui vicine.</p>
6. Obbligo di verità	<p><i>Art. 55g</i></p> <p><sup>1</sup> Il pubblico ufficiale rogatore celebra l'atto pubblico conformemente al vero. In particolare, nell'atto pubblico non procede a constatazioni che sa essere false.</p> <p><sup>2</sup> Celebra l'atto pubblico in modo chiaro.</p>
7. Obbligo del segreto	<p><i>Art. 55h</i></p> <p><sup>1</sup> Il pubblico ufficiale rogatore mantiene il segreto sui fatti che le parti coinvolte gli hanno confidato o di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio della sua funzione.</p> <p><sup>2</sup> L'obbligo del segreto decade se:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. le parti esimono il pubblico ufficiale rogatore dall'obbligo;</li> <li>2. l'adempimento di un obbligo professionale richiede la comunicazione dei fatti a terzi;</li> <li>3. il pubblico ufficiale rogatore è tenuto dalla legge a dare comunicazione dei fatti alle autorità.</li> </ol> <p><sup>3</sup> I collaboratori del pubblico ufficiale rogatore e gli ausiliari sottostanno alle stesse disposizioni applicate ai pubblici ufficiali rogatori.</p>
8. Procedura principale in caso di atti negoziali a. Procedura di documentazione	<p><i>Art. 55i</i></p> <p><sup>1</sup> Il pubblico ufficiale rogatore assicura che le parti all'atto prendano conoscenza del contenuto della bozza dell'atto pubblico mediante lettura ad alta voce o lettura in proprio.</p> <p><sup>2</sup> Dopo aver preso conoscenza della bozza dell'atto pubblico, le parti all'atto dichiarano se corrisponde alla loro volontà.</p> <p><sup>3</sup> Dopo l'approvazione delle parti all'atto, il pubblico ufficiale rogatore firma l'atto pubblico. L'atto pubblico contiene inoltre il nome del pubblico ufficiale rogatore e la data della celebrazione.</p>

b. Unitarietà dell'atto

#### Art. 55j

<sup>1</sup> Le parti all'atto, il pubblico ufficiale rogatore e, se necessario, gli ausiliari sono presenti durante tutta la procedura principale nel luogo di celebrazione dell'atto.

<sup>2</sup> La procedura principale è condotta senza sostanziali interruzioni.

<sup>3</sup> Per motivi importanti l'atto pubblico per i contratti può essere celebrato separatamente con ogni singola parte all'atto.

c. Applicazione della procedura federale invece che cantonale

#### Art. 55k

L'atto pubblico di un negozio giuridico può essere celebrato, invece che secondo il diritto cantonale, anche secondo le forme previste dal diritto federale per il testamento pubblico e il contratto successorio.

9. Nullità dell'atto

#### Art. 55l

Non risulta alcun atto pubblico se:

1. il pubblico ufficiale rogatore non ha documentato le dichiarazioni di volontà, le procedure o i fatti conformemente al vero.
2. le parti all'atto non sono designate chiaramente o il rapporto di rappresentanza non è indicato chiaramente;
3. le disposizioni della presente legge riguardanti la procedura di documentazione e l'unitarietà dell'atto pubblico non sono rispettate.

10. Riconoscimento dell'atto

#### Art. 55m

L'atto pubblico redatto secondo le prescrizioni in vigore nel luogo di allestimento e da un pubblico ufficiale rogatore competente è riconosciuto da tutti i Cantoni.

IV. Atti pubblici in forma elettronica  
1. Atti pubblici, copie e certificazioni in forma elettronica

#### Art. 55n

<sup>1</sup> I Cantoni possono autorizzare i pubblici ufficiali rogatori a:

1. redigere atti pubblici in forma elettronica;
2. realizzare copie in forma elettronica di atti originali redatti su carta;
3. realizzare certificazioni in forma elettronica di copie e di firme.

<sup>2</sup> Il pubblico ufficiale rogatore:

1. utilizza una firma elettronica fondata su un certificato di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la legge del 19 dicembre 2003<sup>3</sup> sulla firma elettronica; e
2. allega all'atto la prova di essere autorizzato a celebrare l'atto pubblico.

<sup>3</sup> RS 943.03

2. Equivalenza delle forme	<p><i>Art. 55o</i></p> <p><sup>1</sup> Gli atti pubblici in forma elettronica realizzati nel rispetto delle disposizioni federali equivalgono agli atti pubblici su carta.</p> <p><sup>2</sup> Possono essere usati negli scambi con tutte le autorità che hanno introdotto la comunicazione elettronica.</p>
3. Registro svizzero dei pubblici ufficiali rogatori	<p><i>Art. 55p</i></p> <p><sup>1</sup> L'Ufficio federale di giustizia allestisce e gestisce un sistema per la tenuta di un registro svizzero dei pubblici ufficiali rogatori.</p> <p><sup>2</sup> Può affidare questi compiti a un'organizzazione esterna all'Amministrazione federale centrale.</p> <p><sup>3</sup> Stabilisce, previo parere dei Cantoni, le direttive tecniche e organizzative, nonché il modello di dati.</p>
4. Custodia e iscrizione	<p><i>Art. 55q</i></p> <p><sup>1</sup> La Confederazione allestisce e gestisce un sistema per la custodia e l'iscrizione degli atti pubblici in forma elettronica.</p> <p><sup>2</sup> Immediatamente dopo la conclusione della procedura, il pubblico ufficiale rogatore salva e iscrive nel sistema:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. gli atti pubblici in forma elettronica che ha redatto;</li> <li>2. le copie che ha realizzato di atti originali redatti su carta; e</li> <li>3. le certificazioni di copie e di firme.</li> </ol> <p><sup>3</sup> Fa fede la copia custodita e iscritta nel sistema dell'atto pubblico in forma elettronica, della copia di un atto originale redatto su carta e della certificazione.</p>
5. Requisiti tecnici	<p><i>Art. 55r</i></p> <p>Il Consiglio federale stabilisce come garantire l'interoperabilità dei sistemi informatici nonché l'integrità, la leggibilità, l'autenticità e la sicurezza permanenti dei dati. Definisce in particolare i formati di dati utilizzabili, le firme elettroniche nonché il tipo di prova dell'autorizzazione a celebrare atti pubblici.</p>
6. Emolumenti	<p><i>Art. 55s</i></p> <p><sup>1</sup> Per la prestazione di servizi connessi alla custodia e all'iscrizione degli atti pubblici in forma elettronica sono riscossi emolumenti a copertura delle spese.</p> <p><sup>2</sup> Il Consiglio federale emana un'ordinanza sugli emolumenti.</p>
7. Responsabilità	<p><i>Art. 55t</i></p> <p>La Confederazione risponde soltanto per i danni che cagiona intenzionalmente o per grave negligenza.</p>

---

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

